



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Intesa del 3 dicembre 2009 sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, dello schema di regolamento recante "Funzionamento del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza"

Rep. Atti n. *18/ese* del 10 febbraio 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 10 febbraio 2011:

VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271), in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, all'articolo 9, ha istituito presso il Ministero della salute il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

VISTO l'articolo 3 dell'Intesa del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. atti n. 243/CSR);

VISTO, in particolare, il comma 1 del sopra menzionato articolo 3, il quale conferma le funzioni, previste dall'ordinamento vigente, del predetto Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza in materia di verifiche trimestrali e annuali degli adempimenti regionali e di attuazione dei Piani di rientro;

VISTO, altresì, il comma 4 del più volte citato articolo 3 dell'Intesa del 3 dicembre 2009, il quale prevede che l'attività ed il funzionamento dell'organismo di cui trattasi sono disciplinati da un regolamento approvato in sede di Conferenza Stato Regioni e che detto regolamento si applica a decorrere dalle verifiche degli adempimenti di competenza dell'esercizio 2010;

VISTO l'articolo 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la nota in data 21 dicembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini della prescritta approvazione in sede di Conferenza Stato - Regioni, lo schema di regolamento afferente l'attività ed il funzionamento del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in attuazione del menzionato comma 4 dell'articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;

CONSIDERATO che detto schema è stato diramato alle Regioni e Province autonome con lettera in data 5 gennaio 2011;

VISTA la nota in data 14 gennaio 2011, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'assenso tecnico sullo schema di regolamento in parola.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**ACQUISITO**, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

**APPROVA**

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'intesa 3 dicembre 2009 sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, il regolamento recante "Funzionamento del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza", allegato A, parte integrante del presente atto.

**IL SEGRETARIO**  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



**IL PRESIDENTE**  
On. Dott. Raffaele Fitto



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**ALLEGATO A**

## **REGOLAMENTO RECANTE FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PERMANENTE PER LA VERIFICA DELL'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA**

### **Articolo 1 Compiti**

1. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (di seguito Comitato LEA) svolge i compiti che gli sono stati assegnati dalle leggi vigenti, dalle Intese e Accordi stipulati nella sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed ogni altro compito che si convenga di affidare allo stesso da parte del Ministro della salute.
2. Il Comitato LEA ha il compito di verificare l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
3. Il Comitato LEA opera sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al decreto legislativo 56/2000, nonché dei flussi informativi afferenti al Nuovo Sistema Informativo Sanitario, nonché delle risultanze dell'attività prevista dal comma 172, dell'articolo 1, della richiamata legge 311/2004.
4. Il Comitato LEA svolge i seguenti compiti:
  - a) verifica degli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 del presente accordo;
  - b) verifica periodica dell'attuazione dei piani di rientro di cui all'articolo 4 del presente accordo;
  - c) predisposizione della proposta al Ministro della salute dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale vigente da ammettere al cofinanziamento di cui all'articolo 5 del presente accordo;
  - d) ogni altro compito che gli viene assegnato dalla normativa vigente, intese o accordi in Conferenza Stato-Regioni.
5. Il Comitato LEA, per lo svolgimento della propria attività, si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali e dell'Agenzia Italiana del farmaco, ove previsto.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Articolo 2  
Composizione**

1. Il Comitato LEA è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze, uno del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sette delle Regioni designati dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Per ogni componente viene designato rispettivamente dalle Amministrazioni un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente designato.

2. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, per quanto disposto dall'articolo 22, comma 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, in relazione alla partecipazione alle riunioni da parte dei componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, alle relative riunioni del Comitato LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti (di seguito Tavolo adempimenti), di cui agli articoli 9 e 12 della citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, partecipano altrettanti componenti supplenti, designati dalla suddetta Conferenza.

3. Con decreto del Ministro della salute si provvede a designare i nuovi componenti del Comitato LEA.

**Articolo 3  
Verifica degli adempimenti regionali**

1. Il Comitato LEA predispone annualmente l'elenco degli adempimenti di propria competenza ai quali sono tenute le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento del SSN, stabiliti dalle normative vigenti, accordi e intese stipulate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

2. Per la valutazione annuale degli adempimenti regionali di cui al comma 1, il Comitato LEA, ai fini della successiva certificazione, predispone un *documento* corredato di note esplicative che viene trasmesso alle Regioni, per il tramite del Tavolo adempimenti in occasione della trasmissione del Documento adempimenti di cui all'articolo 12, comma 3, dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

3. La certificazione da parte del Comitato LEA è presupposto per la verifica finale degli adempimenti da parte del Tavolo adempimenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005. Il Comitato LEA invia al Tavolo adempimenti la certificazione di ciascuna Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.



*[Handwritten signature]*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**4.** Il Comitato LEA valuta in seduta congiunta con il Tavolo adempimenti presso il Ministero dell'economia e finanze, e con il supporto tecnico dell'AIFA, le manovre di copertura dello sfioramento della spesa farmaceutica ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007 n. 222 e dell'articolo 2, comma 353 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

**Articolo 4**

**Monitoraggio e verifica dei Piani di rientro regionali dai disavanzi sanitari**

**1.** Il Comitato LEA svolge la seguente attività istruttoria ai fini della certificazione del raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dai Piani di rientro regionali dai disavanzi sanitari, con cadenza trimestrale e in relazione alle ulteriori esigenze che dovessero manifestarsi:

- a) istruttoria tecnica in sede congiunta con il Tavolo adempimenti per la verifica periodica e annuale degli obiettivi raggiunti sui piani di rientro delle Regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art.1, comma 180 della legge 311/2004 secondo quanto stabilito nell'accordo stesso
- b) istruttoria tecnica in sede congiunta con il Tavolo adempimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007 n. 222, relativa alle procedure di diffida ai fini del commissariamento delle Regioni inadempienti e dell'art. 2, comma 83 della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010)
- c) istruttoria tecnica in sede congiunta con il Tavolo adempimenti per la valutazione degli atti posti in essere dalle Regioni affidate ai fini del commissariamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007 n. 222 e dell'art. 2, comma 84 della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010)
- d) istruttoria tecnica con il Tavolo adempimenti per la verifica trimestrale e annuale degli obiettivi raggiunti dalle Regioni che presentano piani di rientro dai disavanzi approvati ai sensi dell'art. 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010) e dell'art. 1, comma 180 della legge n.311/2004.

**Articolo 5**

**Progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale**

**1.** Il Comitato LEA, ai sensi dell' articolo 1, commi 805, 806 e 807 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , integrata dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, comma 374, formula la proposta al





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO


Ministro della salute dei progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale da ammettere al cofinanziamento.

**Articolo 6  
Convocazione riunioni**

1. Il Comitato LEA è ordinariamente convocato almeno sette giorni prima della data fissata per le riunioni, di cui è redatto verbale, che viene trasmesso ai componenti.
2. In vista delle sedute è ordinariamente inviata ai componenti almeno cinque giorni prima la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Sono fatte salve eventuali convocazioni che si rendessero necessarie per motivi d'urgenza.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro rappresentanti regionali e quattro rappresentanti delle amministrazioni centrali, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del presente accordo in caso di seduta congiunta con il Tavolo adempimenti.
5. Almeno la metà delle riunioni del Comitato LEA, escluse le riunioni congiunte con il Tavolo adempimenti, di cui all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 4 del presente accordo, può svolgersi in videoconferenza.

**Articolo 7  
Piattaforma informatica sistema gestione documenti per la verifica degli adempimenti  
regionali e per i piani di rientro dai disavanzi sanitari**

1. I componenti il Comitato LEA accedono, ai sensi dell'articolo 2, commi 81 e 96 della legge n.191/2009, alla piattaforma informatica del sistema di gestione documentale per la verifica degli adempimenti e del raggiungimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari e attraverso la stessa piattaforma viene messa a disposizione da parte del Ministero della salute la documentazione da esaminarsi nel corso delle riunioni.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Articolo 8  
Forme di Raccordo**

Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza si raccorda con il Tavolo di verifica e monitoraggio presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005 e con la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n.191.

